

363



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. XII

Dott. Alba

il 16-01-2009

Il Resp. del servizio

Istruttore Amministrativo

Vito Scibano

(Signature)

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE XII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>	OGGETTO: Affidamento servizio "Casa Famiglia per soggetti disabili intellettivi e relazionali" all'Associazione ANFFAS ONLUS di Ragusa. Impegno di spesa dall'1.01.2009 al 31.12.2009. Approvazione Schema di Convenzione.
<i>In data 31 DIC. 2009</i>	
<i>N. 3250</i>	

<i>N. 305 Settore XII</i>	
<i>Data 20/12/2008</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

<i>PL 09</i>	<i>CAP. 1899.76</i>	<i>Imp. Plur. 1783/08</i>
<i>PL 09</i>	<i>CAP. 1899.77</i>	<i>Imp. 1784/08</i>

Funz. 10 Serv. 04 Interv. 05/03

IL RAGIONIERE

glof

L'anno duemilaotto, il giorno venerdì del mese di Dicembre, nell'ufficio del Settore XII, il dott. Alessandro Licitra, dirigente del Settore XII, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 39, comma 2, lett. 1 bis) ed 1 ter) della L. 104/92, modificato ed integrato dalla L. 162/98 che prevede la possibilità di realizzare "programmi e progetti individuali di intervento a sostegno dei portatori di handicap grave" da finanziare con appositi fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali;

Vista la legge 08.11.2000 n°328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il Piano di Zona socio-sanitario del Distretto n. 44 (Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e S.Croce Camerina) approvato con Accordo di Programma, sottoscritto in data 22.10.2007, dai Sindaci dei Comuni del Distretto n. 44 e dal Direttore Generale dell'A. USL n° 7 e con deliberazioni varie di pari data delle Giunte Municipali dei Comuni del Distretto;

Visto l'art. 4 del predetto Accordo di Programma che individua nel Sindaco del Comune capofila (Ragusa) il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali nell'ambito territoriale del Distretto n. 44;

Atteso che relativamente all'Area Sostegno ed Autonomia Persone con Disabilità, il citato Piano di Zona prevede con l'Azione N. B14 LIVEAS l'attuazione del Progetto art. 39 L. 104/92 "Casa Famiglia ANFFAS";

Visto il decreto n. 1247 del 02.05.02 con cui l'Ass.to Reg.le EE.LL. ha emanato direttive per la presentazione ed il finanziamento di programmi-progetti di sostegno delle persone handicappate con accesso agli stanziamenti assegnati alla Regione Sicilia dal Ministero alla Solidarietà Sociale per gli anni 2001/2003 distinti in diverse tipologie tra cui l'istituzione di case famiglie ;

Vista la deliberazione di G.M. n. 692 del 11.07.02 con cui è stato approvato il progetto "Casa Famiglia ANFFAS Onlus di Ragusa" per n. 5 disabili intellettivi e relazionali da attuarsi per anni uno, presentato dall'Associazione ANFFAS;

Vista la deliberazione di G.M. n. 850 dell'1.12.03, con cui è stato affidato il servizio "Casa Famiglia per soggetti disabili intellettivi e relazionali all'Associazione ANFFAS" di Ragusa per anni uno, finanziato dalla Regione in base al D.A. n. 658 del 13.03.2003, ed è stato altresì approvato lo schema di convenzione;

Atteso che con determinazioni dirigenziali varie – per ultimo con D.D. n. 3151 del 28.12.07 – il servizio di cui sopra è stato prorogato fino al 31.12.08 al fine di assicurarne il regolare svolgimento, avendo potuto constatare, come dichiarato dal Servizio Sociale Professionale di questo Ente, che l'Anffas ha maturato nel corso degli anni una notevole esperienza nella gestione di servizi acquisendo competenze che consentono agli operatori di gestire in modo qualificato tutte le attività. La supervisione sul lavoro svolta dal prof. Sangall è sicuramente una ulteriore dimostrazione che l'Anffas tende a lavorare secondo principi di qualità, efficienza ed efficacia;

Vista la richiesta di rinnovo della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo per l'anno 2009, presentata dall'Associazione ANFFAS ONLUS RAGUSA e assunta al n. 79107 di prot. di questo Ente del 20.10.08;

Visto lo schema di convenzione predisposto da questo Ufficio che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante;

Rilevato che l'indice di variazione medio dei prezzi al consumo applicato al corrente anno risulta pari al 1,7%, si ritiene opportuno di dover applicare all'importo delle rette il suddetto incremento;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare il servizio "Casa famiglia per soggetti disabili intellettivi e relazionali" all'Associazione ANFFAS ONLUS RAGUSA per anni uno a

decorrere dall'1.01.2009 al 31.12.2009 semprecchè sia garantita la copertura finanziaria e rivolto a n. 5 disabili, con retta giornaliera a carico di questo Ente ed a carico degli utenti nella misura a fianco di ciascuno indicata nell'elenco elenco mentre un ulteriore posto viene previsto per la residenzialità di emergenza;

Ritenuto altresì di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del suddetto servizio, allegato alla presente per farne parte integrante;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art.53 del vigente regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo regolamento in ordine forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Affidare il servizio "Casa famiglia per soggetti disabili intellettivi e relazionali" all'Associazione ANFFAS Onlus di Ragusa rivolto a n. 5 utenti (un 6° posto è previsto per la residenzialità di emergenza), indicati nell'elenco allegato, meglio individuati agli atti dell'ufficio ai sensi della L. 196/03 - legge sulla privacy - con retta giornaliera a carico di questo Ente ed a carico degli ospiti nella misura a fianco di ciascuno indicata e per il periodo dall'1.01.2009 al 31.12.2009.
- 2) Approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Finanziare la spesa complessiva presunta di € 33.171,20 imputandola alla Funz.10 Serv. 04 Interv. 05/03 ed ai sottoelencati capitoli:
- Cap. 1899.76 Imp. 143/03 PL 2009 in quanto ad € 12.818,91;
- Cap. 1899.77 Imp. 144/03 PL 2009 in quanto ad € 20.352,29.

IL DIRIGENTE DEL XII SETTORE

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:
Ufficio Ragioneria.

IL DIRIGENTE DEL XII SETTORE

Allegato elenco utenti Schema di convenzione parte integrante -

Visto: ✓
Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale
Ragusa, 9 - 31-12-2008
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco

Ragusa, il

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUF.L.

Ragusa

30.12.08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

20 GEN. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NELL'UFFICIO
(Tagliamni Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 GEN. 2009 al 26 GEN. 2009

Ragusa

27 GEN. 2009

IL MESSO COMUNALE

v. S. Loccaia

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
n. 3250 del 31 DIC. 2008



COMUNE DI RAGUSA
Settore XII - "Servizi Sociali ed Assistenza"

Oggetto: Convenzione per l'affidamento del servizio "Casa Famiglia per soggetti disabili intellettivi e relazionali" all'Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali (Onlus) di Ragusa per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2009.

SHEMA DI CONVENZIONE

Art. 1) Oggetto del servizio:

Il Comune di Ragusa affida all'ANFFAS di Ragusa la gestione del servizio "Casa Famiglia" – sita in Via Napoleone Colajanni n. 139.

La Casa Famiglia ANFFAS per persone con disabilità intellettiva e relazionale è una realtà socio-educativa fortemente affermata nella realtà locale dal 1994; dà una risposta ai nuclei familiari in difficoltà che scelgono di appoggiarsi al servizio della Casa Famiglia con delega della cura e dell'assistenza del proprio familiare a figure professionali qualificate, che si alternano garantendo sempre la continuità d'intervento e del sostegno socio-educativo nell'ambito della struttura residenziale.

Art. 2) Caratteristiche della struttura:

La Casa Famiglia è situata a Ragusa in Via Napoleone Colajanni n. 139, a poche decine di metri del Centro diurno per disabili intellettivi e relazionali gestito dall'Anffas onlus di Ragusa.

La superficie dell'appartamento è di circa 130 mq ai quali vanno aggiunti i servizi integrativi adiacenti

Art. 3) Destinatari:

Il servizio è rivolto a persone – uomini e donne – di età compresa fra i 12 e i 55 anni, con disabilità intellettiva e relazionale.

La Casa famiglia può ospitare n. 5 utenti ed un 6° posto è previsto per soggiorni provvisori. Gli ospiti dovranno avere autonomia di base e capacità di orientamento, comunicazione, capacità di relazionarsi con gli altri.

Il servizio è rivolto a disabili privi di adeguato sostegno familiare o a causa del decesso dei genitori o per la presenza negli stessi di condizioni di malattia o di deficit psichico che li rende inadeguati nel prendersi cura del parente disabile.

Art. 4) Obiettivi:

Gli obiettivi del servizio sono quelli di assicurare all'interno della struttura lo svolgimento di una vita di tipo familiare, permettendo all'ospite di utilizzare spazi personali all'interno della struttura e contemporaneamente di essere guidato all'esterno favorendo l'inserimento sociale nell'ambito della realtà territoriale in particolare nel quartiere. Gli ospiti saranno seguiti inoltre dagli operatori nell'intento di valorizzare e potenziare le loro abilità residue al fine di renderli maggiormente autonomi.

Art. 5) Modalità di ammissione al servizio:

Per l'ammissione al servizio Casa Famiglia gli interessati (genitori, tutori, ecc.) dovranno

inoltrare istanza corredata da certificazione sanitaria inerente il tipo di handicap nonché attestazione sul reddito dei componenti in nucleo familiare al Comune di Ragusa – Settore XII “Servizi Sociali” che tramite il servizio sociale professionale valuterà l’opportunità di ammissione al servizio richiesto.

Art. 6) Modalità di dimissione dalla Casa Famiglia:

Alla dimissione del disabile si può pervenire, oltre che su richiesta di chi esercita la patria potestà o tutela, su disposizione dell’Amministrazione Comunale per il venir meno delle condizioni che avevano motivato l’inserimento alla Casa Famiglia, ovvero su proposta motivata da parte del Servizio Sociale Professionale Comunale.

Art. 7) Personale:

Per lo svolgimento del servizio l’Ente affidatario si impegna ad assicurare la presenza dei seguenti operatori:

- N. 1 responsabile direttivo Anffas Onlus di Ragusa;
- N. 1 responsabile della gestione della Casa Famiglia con mansione di cuoca;
- N. 1 assistente di supporto ai pasti;
- N. 3 assistenti notturni (in turnazione);
- N. 1 infermiere professionale – in convenzione – con reperibilità notturna;

L’Anffas deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste all’atto della stipula della convenzione e comunque prima di iniziare l’attività programmata.

L’Ente si impegna ad assicurare nel tempo la continuità di servizio degli operatori; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente e preventivamente comunicata e motivata all’Ufficio competente.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato od autonomo tra il Comune ed i singoli operatori dell’Anffas la quale, con la presente solleva l’Amministrazione Comunale da ogni pretesa che possa essere avanzata dai medesimi.

Copia di tutti i contratti di assunzione e/o collaborazione dovrà essere consegnata all’Assessorato ai Servizi Sociali entro la prima decade successiva alla comunicazione formale dell’affidamento del servizio.

Art. 8) Volontariato:

L’Anffas per lo svolgimento del servizio Casa Famiglia può avvalersi di volontari nonché dei giovani volontari del Servizio Civile Nazionale.

I volontari ed i giovani del Servizio Civile non possono essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti dalla presente convenzione, il loro apporto deve quindi essere complementare e gratuito.

L’Anffas è tenuta a :

- Rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall’eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;
- Garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

Art. 9) Attività:

Gli ospiti sono presenti in Casa Famiglia dal lunedì al venerdì dalle ore 19.30 alle ore 8.30 del giorno successivo, nel fine settimana e nelle festività per l’intero arco della giornata.

Durante la settimana gli ospiti frequenteranno il Centro diurno ANFFAS partecipando a tutte le attività in programma.

Nei mesi di luglio ed agosto viene offerta l’opportunità di soggiornare in località di villeggiatura e partecipare all’attività di balneazione del Centro Diurno.

Art. 10) Prescrizioni:

Il responsabile della Casa Famiglia è tenuto a:

- a) predisporre e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun disabile ospite della struttura contenente i documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e quant'altro ritenuto di rilievo, oltre ad una scheda di anamnesi medico-psico-sociale da aggiornare periodicamente;
- b) relazionare trimestralmente sull'attività complessiva svolta;
- c) relazionare semestralmente all'Amministrazione Comunale sull'attività complessiva svolta, sullo stato di ciascun disabile ammesso e sui risultati conseguiti;
- d) tenere un registro delle presenze dei disabili e degli operatori, da tenere costantemente aggiornato.

L'Ente affidatario si obbliga a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale di qualsiasi operazione intervenuta sul numero degli operatori e degli utenti comunicando, altresì, ogni modifica sulla situazione reddituale degli utenti; l'omissione costituirà inadempienza contrattuale.

Art. 11) Copertura assicurativa:

L'Anffas è tenuta a provvedere alla copertura assicurativa dei disabili ammessi e degli operatori della Casa Famiglia, volontari o non, contro gli infortuni che questi dovessero subire durante la permanenza nella struttura.

Art. 12) Corrispettivi:

L'Anffas si impegna ad ospitare presso la Casa famiglia n. 5 disabili ed un 6° posto è previsto per soggiorni provvisori.

Il Comune corrisponderà alla Casa Famiglia Anffas un compenso giornaliero di €.33,19 per ogni giorno di effettiva presenza del disabile nella struttura. Alla retta così determinata, l'utente comparterà in misura del proprio reddito, del grado di autosufficienza e secondo la normativa vigente.

La liquidazione avverrà in rate mensili posticipate su presentazione di regolare documento fiscalmente valido, che attesti la presenza effettiva dei disabili e il rispetto del contratto di lavoro per gli operatori con rapporto di lavoro subordinato oltre alle buste paghe dei lavoratori dipendenti Anffas ed alle fatture dei lavoratori autonomi riferiti al mese precedente a cui si chiede la liquidazione.

Art. 13) Durata della convenzione:

La presente convenzione ha la durata di anni uno, a decorrere dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 semprecchè sia garantita la copertura finanziaria. L'Amministrazione si impegna a comunicare, in tempo utile, l'eventuale sospensione del servizio dovuto alla mancata disponibilità finanziaria.

Art. 14) Sicurezza. D.Lgs 626/1994 e s.m.i.

L'Anffas è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs. 626 del 19.09.94 e successive modificazioni nonché normative collegate ed indicare il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione, nella persona di _____.

Il contraente è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività della Casa Famiglia ed a fornire ai propri operatori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta/Valigetta di Pronto Soccorso.

Qualora il personale rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Dirigente Servizio Politiche Sociali.

L'affidataria si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio le informazioni, indicate al contratto, con riferimento a:

- Nominativo del Datore di Lavoro
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori
- Nominativo del Medico competente
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto
- Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro
- Dotazioni di protezione individuale
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

Art. 15) Tutela della privacy:

Il contraente, nell'ambito della gestione del progetto è tenuto a rispettare quanto prescritto dal decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ragusa è titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione della Casa Famiglia.

L'Anffas in quanto affidataria del servizio è responsabile esterna del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del presente contratto (indicare nominativo), in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale Responsabile del Trattamento dati.

Il predetto Responsabile opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;

- Attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- È tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- Consegnà all'Amministrazione Comunale, copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- Provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003;
- L'affidataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precise ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:
- I dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- L'Anffas dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- È fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- È fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- I dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'Anffas si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'Anffas trasmette apposita dichiarazione di

responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'Associazione sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Art.16 Vigilanza e controllo:

La vigilanza ed il controllo sul servizio in oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di visitare la casa Famiglia in qualsiasi momento a mezzo del proprio Servizio Sociale Professionale Comunale.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di gravi o reiterate inadempienze da parte dell'Ente, il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione e sospendere cautelativamente la liquidazione dei compensi pattuiti. In tali casi l'Ente procederà a contestare motivando l'addebito relativo alle infrazioni a mezzo raccomandata A.R.. L'Associazione potrà presentare deduzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 17) Sanzioni:

In caso di singole inadempienze che non diano luogo a risoluzioni, cioè consistenti in prestazioni rese con modalità diverse da quelle prescritte o, comunque, non confacenti con le finalità istitutive del servizio, l'Amministrazione applicherà, previa contestazione, sanzioni pecuniarie che possono oscillare da € 103,00 a € 1.032,00 per ogni inadempienza.

Se l'inadempienza comporta un qualunque danno economico, l'Ente contraente sarà sottoposto al pagamento di una penalità pari al costo del danno prodotto aumentato del 50%.

Art. 18) Spese contrattuali e obbligo di cauzione:

La presente convenzione è soggetta a registrazione. L'Anffas in quanto ONLUS, non è obbligata al deposito cauzionale, ai sensi della Circolare regionale n. 17 del 04.12.02 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 460/97.

Art. 19) Rinvio:

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

.460/97.

Art. 20) Foro competente:

Per eventuali controversie è competente il Foro di Ragusa.

Art. 21) Le parti eleggono domicilio speciale in Ragusa presso la casa comunale.

La presente convenzione viene redatta in una originale ed una copia conforme all'originale.

Richiesto io Segretario Generale ricevo la presente convenzione che pubblico dandone lettura alle parti, che la dichiarano conforme alla volontà espressami. Scritto a dattilografia da persona di mia fiducia in pagine _____ e righi _____ fin qui della carta, viene firmata dalle parti e da me Segretario Generale.

Il Dirigente del Settore XII _____

Il legale Rappresentante dell'Anffas _____

Il Segretario Generale _____